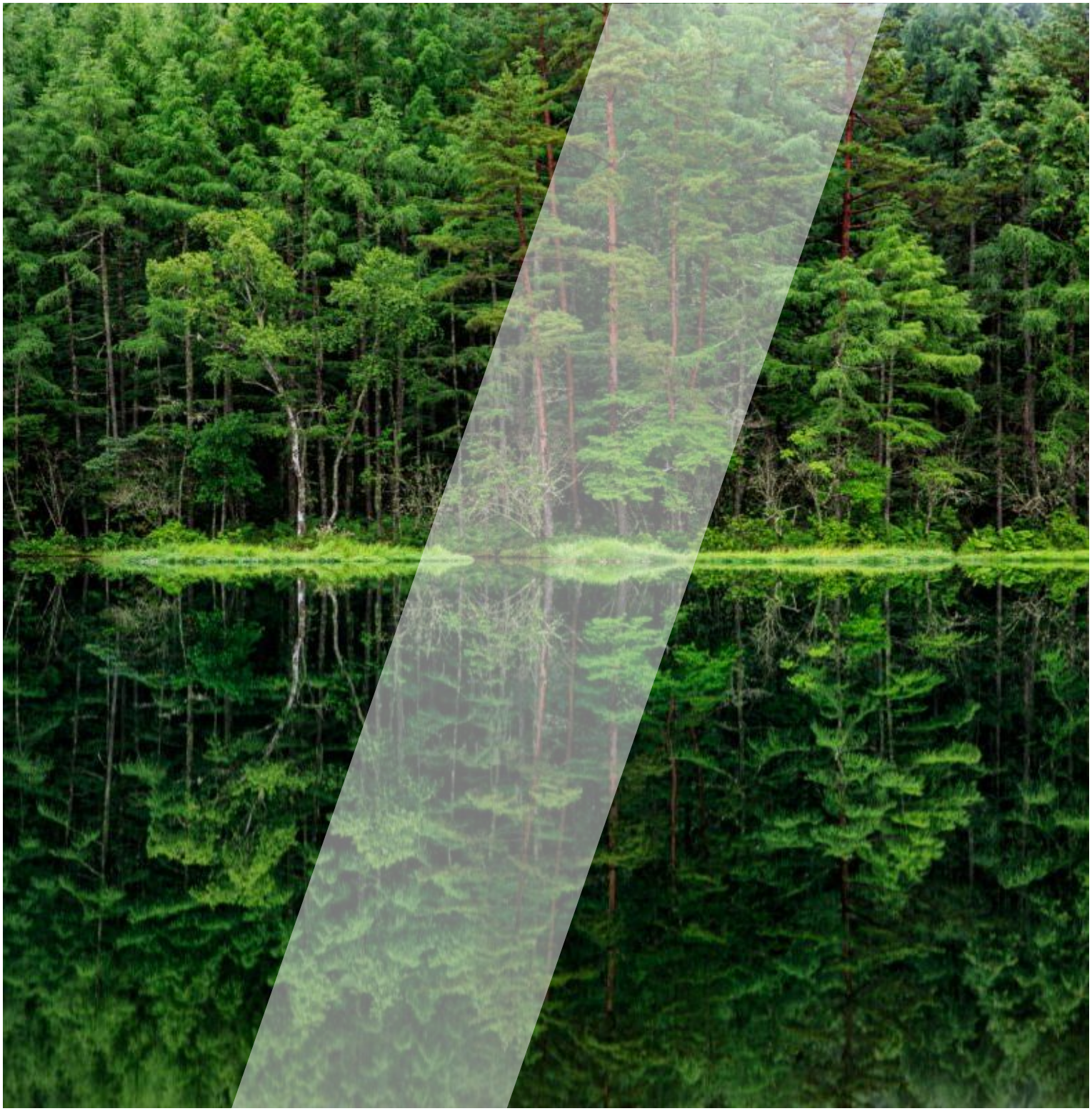


Forvis Mazars Insight

Ottobre 2026

forvis mazars

Sommario

Editoriale 3

Punti salienti degli IFRS 4

Revisione dello IAS 28: fase finale 4

Progetto relativo al rendiconto finanziario 4

Progetto sulla valutazione al costo ammortizzato 4

Applicazione del test del 10% 5

Determinazione del tasso di interesse effettivo di uno strumento modificato 5

Definizione e contabilizzazione dei costi o delle commissioni relativi alla modifica di uno strumento finanziario 6

Punti salienti a livello europeo 6

Pubblicazione degli ESRS *revised* e del *Voluntary Standard* nella GUUE 6

L'EFRAG pubblica la linea guida sul *Voluntary Standard* 7

Contatti 8

Editoriale

Nella riunione di settembre, lo IASB ha concluso le nuove deliberazioni sulla revisione dello IAS 28 e ha compiuto ulteriori progressi nei progetti relativi al rendiconto finanziario e alla valutazione al costo ammortizzato.

Sul fronte della sostenibilità, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'ESRS rivisitato e dello standard volontario (VS) ha consolidato il nuovo quadro europeo di rendicontazione. Le società dispongono ora di maggiore chiarezza sulle norme applicabili, sulle opzioni di rendicontazione disponibili per l'esercizio 2026 e sugli strumenti di supporto all'implementazione offerti dall'EFRAG per il VS.

Punti salienti degli IFRS

Revisione dello IAS 28: fase finale

A settembre, lo IASB ha completato le nuove deliberazioni sul progetto relativo al metodo del patrimonio netto e ha deciso di avviare il processo di finalizzazione della versione rivista dello IAS 28 *Partecipazioni in società collegate e joint venture.*

La versione rivista dello IAS 28 dovrebbe essere pubblicata nella prima metà del 2027, con data di entrata in vigore il 1° gennaio 2029 e con la possibilità di applicazione anticipata.

Progetto relativo al rendiconto finanziario

Nella riunione di settembre, lo IASB ha preso decisioni provvisorie su due aspetti del proprio progetto volto a migliorare il rendiconto finanziario: la classificazione dei flussi di cassa relativi alle aggregazioni aziendali e la riconciliazione tra il rendiconto redatto con il metodo indiretto e la situazione patrimoniale-finanziaria.

L'IASB ha deciso in via provvisoria di proporre una modifica allo IAS 7 per chiarire la classificazione di determinati pagamenti connessi alle acquisizioni. I pagamenti di corrispettivi differiti e contingenti derivanti da un'aggregazione aziendale sarebbero classificati come attività di investimento, mentre il rimborso del debito preesistente dell'entità acquisita sarebbe classificato come attività di finanziamento e i costi di transazione relativi all'acquisizione come attività operative.

Lo IASB sta inoltre valutando l'introduzione nello IAS 7 di un obiettivo di informativa che richieda alle entità di fornire informazioni su determinate variazioni non monetarie di attività e passività, al fine di consentire agli utenti di comprendere meglio la relazione tra le variazioni di tali voci presentate nel rendiconto finanziario quando redatto con il metodo indiretto e gli importi corrispondenti presentati nella situazione patrimoniale-finanziaria. In particolare, un'entità sarebbe tenuta a presentare in una tabella le variazioni derivanti da differenze di cambio, dall'acquisizione o dalla perdita del controllo di controllate o di altre attività, nonché dalle riclassificazioni nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria.

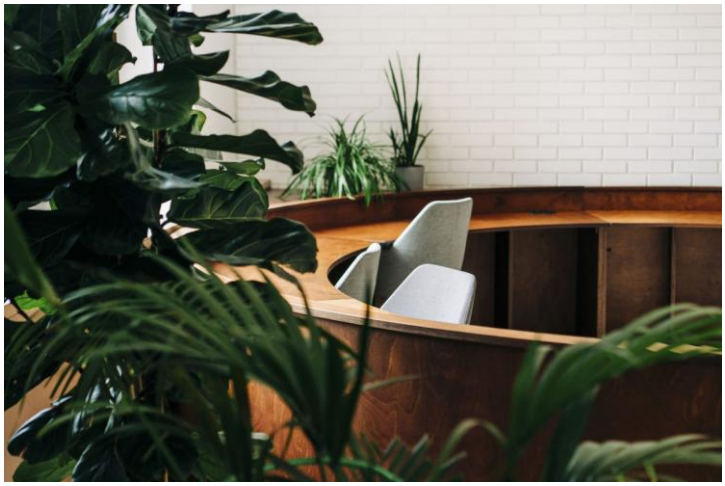
Lo IASB continuerà a esaminare il progetto nelle prossime riunioni. Una panoramica del progetto e delle decisioni provvisorie prese prima della riunione di settembre 2026 è riportata nelle appendici al **documento di copertina** preparato dallo staff.

Progetto sulla valutazione al costo ammortizzato

A seguito delle riunioni di aprile e giugno 2026 (cfr. Forvis Mazars Insight di **Maggio** e **Luglio** 2026), l'IASB ha proseguito i lavori sul progetto "Valutazione al costo ammortizzato" nella riunione di settembre. In tale occasione sono stati discussi tre argomenti:

- l'applicazione del test del 10% a determinati strumenti finanziari;
- la determinazione del tasso di interesse effettivo (TIR) di uno strumento finanziario modificato quando la modifica non comporta la cancellazione dal bilancio;
- la definizione e la contabilizzazione dei costi o delle commissioni relativi alla modifica di uno strumento finanziario in assenza di cancellazione.

Applicazione del test del 10%



L'IASB ha esaminato le questioni sollevate dagli stakeholders in merito all'applicazione del test del 10% di cui al paragrafo B3.3.6 dell'IFRS 9 agli strumenti finanziari che presentano opzioni o clausole contingenti, nonché alle linee di credito revolving.

Lo IASB ha deciso in via provvisoria di chiarire che un'entità che applica il test del 10% a un'attività finanziaria o a una passività finanziaria:

- prenda in considerazione tutte le condizioni contrattuali dello strumento finanziario;
- determina i flussi di cassa contrattuali di uno strumento finanziario che presenta un'opzione o una clausola contingente ipotizzando che l'opzione venga esercitata, o che l'evento contingente si verifichi, alla prima data contrattuale possibile. La probabilità o la tempistica stimata dell'esercizio dell'opzione, o del verificarsi dell'evento contingente, non ha alcun effetto sulla determinazione di tali flussi di cassa.

Secondo lo staff dello IASB, i benefici attesi da questa modifica sarebbero:

- garantire la coerenza con l'obiettivo del test del 10%, che consiste nel determinare se siano le modifiche alle condizioni contrattuali, piuttosto che le stime specifiche dell'entità, a poter influenzare i flussi di cassa dello strumento;
- migliorare la comparabilità tra le entità;
- semplificare l'applicazione operativa dell'approccio, in quanto non richiede stime dei flussi di cassa né l'esercizio di un giudizio.

L'IASB ha inoltre deciso in via provvisoria di applicare il test del 10% a una linea di credito revolving nel suo complesso, sulla base dei flussi di cassa contrattuali relativi alla capacità creditizia massima disponibile per la durata residua della linea.

Secondo lo staff dello IASB, i benefici attesi da questa modifica sarebbero:

- mantenere un criterio quantitativo oltre alla valutazione qualitativa, in linea con l'approccio generale adottato in via provvisoria dallo IASB;
- rendere il criterio del 10% applicabile alle linee di credito revolving quando non sono state utilizzate totalmente o anche solo in parte;
- riflettere meglio la sostanza economica dei contratti basando la valutazione sulla linea di credito totale disponibile piuttosto che sull'importo utilizzato a una data determinata;
- migliorare la comparabilità tra finanziamenti utilizzati e non utilizzati attraverso una metodologia quantitativa comune per tutti gli strumenti interessati.

Determinazione del tasso di interesse effettivo di uno strumento modificato

Lo IASB ha deciso in via provvisoria di chiarire che, quando una modifica di uno strumento finanziario non comporta la sua cancellazione dal bilancio, l'entità rettifica il tasso di interesse effettivo qualora la modifica rifletta variazioni del valore temporale del denaro o del rischio di credito.

Secondo lo staff dello IASB, i benefici attesi da questa modifica sarebbero:

- garantire la coerenza con la contabilizzazione delle revisioni delle stime derivanti da clausole contrattuali esistenti, in linea con le decisioni prese dallo IASB in materia nell'aprile 2026 (cfr. Forvis Mazars Insight di Maggio 2026);

- migliorare l'utilità delle informazioni relative ai proventi e agli oneri da interessi, allineandole ai flussi di cassa;
- ridurre la complessità operativa associata al mantenimento del tasso di interesse effettivo (TIE) originario nei sistemi informativi e allinearsi alla prassi prevalente.

Definizione e contabilizzazione dei costi o delle commissioni relativi alla modifica di uno strumento finanziario

Lo IASB ha deciso in via provvisoria di chiarire che:

- per le modifiche delle attività e passività finanziarie contabilizzate ai sensi dei paragrafi 5.4.3 e B3.3.6A dell'IFRS 9, i «costi o commissioni sostenuti» includono:
 - tutte le commissioni e i punti tra il finanziatore e il finanziato direttamente attribuibili alla modifica dello strumento finanziario, sia che siano pagati o ricevuti, anche quando tali commissioni sono sostenute da una parte per conto dell'altra in qualità di agente;
 - le altre componenti incluse nella definizione del tasso di interesse effettivo, vale a dire i costi di transazione e tutti gli altri premi o sconti direttamente attribuibili alla modifica dello strumento finanziario;
- quando una modifica di un'attività o di una passività finanziaria non comporta la sua cancellazione dal bilancio, l'entità continua ad ammortizzare i costi o le commissioni (non ancora ammortizzati alla data della modifica) lungo la durata residua dello strumento finanziario modificato.

Punti salienti a livello europeo

Pubblicazione degli ESRS *revised* e del *Voluntary Standard* nella GUUE



Gli European Sustainability Reporting Standards *revised* (ESRS *revised*) e il principio europeo volontario di rendicontazione di sostenibilità *(Voluntary Standard* o VS) sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE) il 21 settembre 2026 (i testi ufficiali sono disponibili rispettivamente qui e qui). Queste pubblicazioni segnano il completamento del processo di semplificazione avviato nell'ambito del pacchetto legislativo *Omnibus I*, consolidando il nuovo quadro europeo relativo alla rendicontazione di sostenibilità. Si ricorda che gli ESRS *revised* dovranno essere applicati obbligatoriamente dagli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2027 per le imprese soggette agli obblighi della Direttiva 2026/470 CSRD 2.0 (si vedano le guide di Forvis Mazars disponibili qui). Tuttavia, per le rendicontazioni di sostenibilità relative all'esercizio finanziario 2026, l'atto delegato sugli ESRS *revised* offre alle imprese della *Wave 1* un grado di flessibilità, prevedendo tre opzioni:

- continuare ad applicare il Set 1 dello Standard ESRS attualmente in vigore (comprese le semplificazioni previste dall'atto delegato «*quick fix*» pubblicato a luglio 2025); oppure
- applicare in anticipo i principi ESRS *revised*; oppure
- adottare un approccio intermedio applicando il Set 1 degli ESRS (compreso l'atto delegato «*quick fix*») beneficiando al contempo di alcune agevolazioni mirate introdotte dagli ESRS *revised*. Tali semplificazioni riguardano la valutazione di doppia materialità, il perimetro di rendicontazione e le modalità di presentazione della rendicontazione di sostenibilità.

Il *Voluntary Standard*, a sua volta costituisce ora il quadro di riferimento per la rendicontazione volontaria di sostenibilità delle imprese non soggette agli obblighi di rendicontazione previsti dalla Direttiva 2026/470 CSRD 2.0

e definisce inoltre il limita le richieste informativa da parte delle grandi aziende verso le imprese della catena del valore (c.d. *value chain cap*).

Per supportare le imprese nella comprensione di questi nuovi *frameworks* di rendicontazione, Forvis Mazars ha pubblicato due guide pratiche dedicate rispettivamente agli ESRS *revised* e al *Voluntary Standard*, disponibili rispettivamente **qui** e **qui**.

L'EFRAG pubblica la linea guida sul *Voluntary Standard*

A seguito della pubblicazione del *Voluntary Standard* nella GUUE (si veda il paragrafo precedente), il 22 settembre 2026, l'EFRAG ha annunciato la pubblicazione della relativa linea guida, elaborata sulla base di quanto precedentemente svolto per lo standard VSME (comunicato stampa disponibile **qui** e linea guida disponibile **qui** sulla piattaforma online dell'EFRAG).

La guida mira a facilitare la comprensione e l'attuazione pratica del *Voluntary Standard* fornendo chiarimenti metodologici e risorse aggiuntive. L'EFRAG ha inoltre annunciato che tale documentazione sarà progressivamente tradotta in tutte le lingue dell'UE a partire da novembre 2026.

Inoltre, l'EFRAG prevede di pubblicare nella stessa data, un modello digitale per il *Voluntary Standard*, basato su quello già disponibile per lo standard VSME e integrato con nuove funzionalità volte ad agevolare la preparazione delle rendicontazioni in formato XBRL.

Contatti

Silvia Carrara, Partner

silvia.carrara@forvismazars.com

Laura Verrascina, CSRD Task Force Leader

laura.verrascina@forvismazars.com

Forvis Mazars Insight è pubblicata da Forvis Mazars. Lo scopo di questa pubblicazione è quello di tenere informati i lettori e le lettrici sugli sviluppi del reporting finanziario e di sostenibilità. Forvis Mazars Insight non può in nessun caso essere associato, in tutto o in parte, a un parere emesso da Forvis Mazars. Nonostante la meticolosa cura posta nella preparazione di questa pubblicazione, Forvis Mazars non può essere ritenuta responsabile per eventuali errori od omissioni in essa contenuti.

La stesura del presente numero è stata completata il 9 novembre 2026.

Forvis Mazars in Italia è un'azienda indipendente membro di Forvis Mazars Group SC. Conta 650 professionisti e professioniste e 45+ partner in 7 città - Milano, Roma, Torino, Verona, Padova, Bologna e Firenze. Forvis Mazars in Italia è specializzata in audit, contabilità, tax, consulenza, financial advisory, servizi legali e di sostenibilità a clienti di diverse dimensioni e settori.

Per saperne di più, visitate il sito forvismazars.com.

© Forvis Mazars 2026